

Fascicolo n.592/2017

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento deciso all'udienza del **25.9.2018**

PROMOSSO DA

WORK SERVICE SNC (C.F.:00923830673)

avv.ti CARBONE Daniela e CARBONE Leonardo Via Orsini 11 – ASCOLI PICENO

CONTRO

INPS in persona del legale rappresentante p.t.

avv. TROVATI Antonella c/o INPS Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO

OGGETTO: Opposizione ad avviso di accertamento

Conclusioni: come da verbale in data **25.9.2018**.



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

(artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da WORK SERVICE SRL (con ricorso depositato in data 20/06/2017) avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione INPS N. 2016018390/S05, di chiamata in solido, emesso in data 8/11/2016, con il quale gli ispettori INPS notificavano alla società opponente il VERBALE UNICO di ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE INPS N. 2016018390/DDI, sempre in data 08/11/2016, emesso nei confronti della ditta XIA YEZHAI, recante l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di €10.012,10 per contributi previdenziali INPS (oltre oneri accessori) relativi al periodo dicembre 2015 – maggio e giugno 2016, inerenti a rapporti di lavoro tra la ditta XIA YEZHAI ed alcuni lavoratori (contributi dall'INPS pretesi anche nei confronti della società opponente, facendone valere la responsabilità solidale ex art.29 comma 2 D.Lgs.276/2003, in forza del rapporto di appalto intercorso con la predetta XIA YEZHAI.

La parte opponente eccepiva in particolare che il rapporto intercorso con XIA YEZHAI non integrava un contratto di appalto, bensì di subfornitura.

L'INPS -anche quale mandatario di SCCI Spa- si costituiva resistendo all'opposizione.

Istruita documentalmente, la causa veniva decisa come da Dispositivo in atti.

MOTIVI

Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la inesistenza della notifica del verbale di accertamento, in quanto effettuata alla Work Service Srl, anziché alla Work Service Snc, cioè, a suo dire, nei confronti di soggetto inesistente.

L'eccezione è priva di pregio, in quanto pur prendendo atto che nel verbale sia stato erroneamente indicato SRL invece che SNC, è pacifico che trattasi di mero errore materiale, poiché i dati di riferimento della società ricorrente risultano corretti, quanto a: denominazione, partita IVA e sede legale.

Tale eccezione poteva eventualmente risultare rilevante qualora parte ricorrente non fosse stata messa in grado di conoscere la motivazione degli addebiti e di poter contro dedurre in merito, circostanza sanata proprio dall'azione giudiziaria intrapresa in cui si deduce e contesta, con dovizia di particolari, il contenuto del verbale INPS, dimostrando così di essere stata in grado di accedere a tutte le informazioni del caso, con piena salvaguardia del principio del contraddittorio.

Nel merito, occorre innanzitutto indicare la normativa di riferimento.

L'art.29 D.Lgs.276/2003 ai commi 1 e 2 (quest'ultimo nel testo da ultimo modificato dall'art.4 comma 31 lett.a) e b) L.92/2012 e dall'art.28 comma 2 D.Lgs.175/2014) dispone:

“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di



lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

La “*esclusione da qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento*” è stata introdotta solo dall'art.21 comma 1 D.L.5/2012 (pubblicato nella Gazzetta Uff. **09/02/2012**, n.33 ed entrato in vigore il giorno successivo -**10/02/2012**- a quello della sua pubblicazione), conv.in L.35/2012; mentre il testo anteriore è stato giudicato legittimo dalla Corte Costituzionale:

*“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dall'art. 1 comma 911, l. n. 296 del 2006, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive, mentre il successivo art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. conmodif., in l. 4 aprile 2012, n. 35, **limita la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che essa si estenda alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive. Premesso che non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, la circostanza che la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, dettata dall'art. 21 d.l. n. 5 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, non può ritenersi di per sé lesiva del parametro costituzionale evocato.**”* (Corte Costituzionale, 13/11/2014, n. 254).

Il biennio decadenziale non può ritenersi previsto con riferimento al recupero dei contributi, come già stabilito dalla S.C. nel vigore della precedente L.1369/1960:

“L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "rationetemporis"), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6532 del 20/03/2014-Rv. 629901; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 996 del 17/01/2007-Rv. 594301).

Il contratto di subfornitura è definito nei seguenti termini dall'art.1 (Definizione) comma 1 L.192/1998 (recante - *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*):

“1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”.



Definito il quadro normativo di riferimento, l'esigenza di un'approfondita indagine sull'effettiva natura del contratto intercorso tra la società ricorrente e la ditta XIA YEZHAI, appare superata dal contenuto della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2017, da cui emerge in maniera inequivocabile l'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, estensione che costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto e a maggior ragione quella che sostanzialmente equipara le due forme contrattuali.

Anche nel contesto del diverso orientamento che considera la subfornitura come "tipo" negoziale autonomo", tale premessa interpretativa non è per lo più ritenuta preclusiva dell'applicazione in via analogica della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore.

All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica. infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura. Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art.3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento.

In definitiva, le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense ed imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto.

Alla stregua di tale autorevole interpretazione non può che riconoscersi pienamente operante la responsabilità solidale della committente Work Service rispetto all'inadempimento contributivo della subfornitrice.

Nel merito della pretesa contributiva, l'opposizione non evidenzia elementi di rilievo atti ad inficiare le risultanze dell'accertamento ispettivo impugnato, anzi nell'atto introduttivo parte ricorrente dichiara espressamente di non voler entrare nel merito della debenza, "*in quanto completamente estranea alla vicenda contributiva e sanzionatoria della Ditta XIA YHEZAI*", cosicché il credito dell'ente previdenziale non risulta contestato.

Ne discende il diritto per l'Istituto previdenziale di esigere la contribuzione oggetto di causa dall'odierna ricorrente.

L'opposizione va pertanto rigettata.

La natura interpretativa della questione trattata ed i contrasti giurisprudenziali cui essa ha dato origine, suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DEI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Ascoli Piceno in data **25/09/2018**.

Il G.O.P.

Dott. Paola Del Curto



